



Ai sensi della vigente normativa, CPP consegna al contraente/assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente/assicurato.

PARTE I:**Informazioni relative all'intermediario CPP**

Cognome e nome o ragione sociale:	Card Protection Plan Ltd.
Nazione di appartenenza:	Regno Unito
Sito internet di registrazione stato d'origine:	www.fsa.gov.uk
Numero di registrazione stato d'origine:	311489
Autorità di vigilanza:	Financial Service Authority
Indirizzo sede italiana:	Via Paracelso, 22 - 20041 Agrate B.za (Mi)
Recapito telefonico:	039/657801
Data di inizio dell'attività in Italia:	16 Gennaio 2005
Tipologia dell'attività:	Assicurativa
Responsabile dell'attività:	Walter Bruschi

Gli estremi identificativi e di iscrizione di CPP possono essere verificati, consultando l'elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al RUI, sul sito internet dell' ISVAP (www.isvap.it)

Informazioni relative alla Compagnia Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Ragione sociale:	Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Nazione di appartenenza:	Italia
Sede Legale:	Via Paracelso, 14 - 20041 Agrate B.za (Mi)
REA:	1395446
Autorità di vigilanza:	ISVAP
Recapito telefonico:	039/6056804
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni	
Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 20/10/93 (Gazzetta Ufficiale del 03/11/93 n. 258)	

PARTE II:**Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Card Protection Plan Ltd. e Filo diretto Assicurazioni S.p.A. nello svolgimento della loro attività non danno origine a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

PARTE III:**Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/assicurato**

- I premi pagati dal contraente/assicurato all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- Il contraente/assicurato ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa; il contraente/assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

“La presente dichiarazione viene rilasciata in ottemperanza all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti/assicurati”.

CPP - Card Protection Plan

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente/assicurato copia del documento contenente notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente/assicurato;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente/assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa o previdenziale del contraente/assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente/assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;
- informano il contraente/assicurato della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del contraente/assicurato di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- consegnano al contraente/assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal contraente/assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annuo per ciascun contratto.

CPP - Card Protection Plan

